



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 7 "DELLA VALGEROLA" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI COSIO VALTELLINO

ORDINANZA N. 168

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del Consorzio Migliorie Montane (P. IVA 00970440145), con sede a Cosio Valtellino in via Neresina n. 52, pervenuta in data 11 giugno 2026 e registrata al protocollo n. 19826, con cui è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato sulla strada provinciale in oggetto, all'altezza del km 5+530, nel territorio del comune di Cosio Valtellino, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e regolarizzazione del tratto di strada agro-silvopastorale di collegamento alla località Bona Lombarda, in comune di Cosio Valtellino;

CONSIDERATO che:

- per l'esecuzione dei predetti lavori, il Consorzio Migliorie Montane è titolare della concessione n. 11305, rilasciata dalla scrivente Provincia con nota protocollo n. 19666 del 9 giugno 2026;
- i lavori saranno eseguiti, per conto del Consorzio Migliorie Montane, dalla ditta Sguario Valter & C. S.a.S. (P. IVA 00855440145), con sede a Talamona in via Tartano n. 323, come comunicato dal richiedente l'ordinanza;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione della circolazione, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 7 "della Valgerola", nei pressi del km 5+530, in comune di Cosio Valtellino (SO), **dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 23 giugno 2026 fino a fine lavori, e comunque entro e non oltre il giorno 6 luglio 2026.**

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi anche infrasettimanali, il traffico dovrà essere ripristinato a doppio senso di circolazione, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

È consentito, alla società esecutrice dei lavori, sospendere per brevi periodi la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

L'impresa esecutrice dei lavori, per conto della società richiedente, osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione;

- la limitazione del transito a una corsia dovrà essere regolata in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;
- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

• Sguario Valter & C. S.a.S. - 335 8662313

- la sorveglianza e manutenzione di tutta la segnaletica è a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Il Consorzio Migliorie Montane e la società Sguario Valter & C. S.a.S. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che il Consorzio Migliorie Montane e la società Sguario Valter & C. S.a.S. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 16/06/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)